

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il versamento degli acconti nella scissione

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di **scissione societaria** può offrire interessanti opportunità in tema di **versamento di acconti di imposta**. La questione è disciplinata dall'[articolo 173, comma 5, Tuir](#). I profili di maggiore interesse emergono soprattutto nell'ipotesi – invero la più frequente – di **scissione parziale** ossia di quella operazione che non comporta il venir meno della società scissa.

Se implementiamo una **scissione parziale**, la scissa continuerà ad avere **obbligo di versamento degli acconti**. La beneficiaria, in questi casi, potrebbe essere **neo costituita o già esistente**.

Se la beneficiaria è **neo costituita**, anche se dovesse avere ricavi già attesi, non deve versare gli acconti, perchè è **nuova società, e, come tale, non è tenuta all'adempimento**.

Abbiamo segnalato come la **scissa** debba invece **continuare a versare gli acconti**, ma nulla vieta che possa ridurli secondo il **criterio 'previsionale'**. In effetti, è frequente che, a seguito di una scissione parziale, la scissa riduca il suo utile.

Si pensi al caso in cui la **scindenda detenga immobili strumentali**, da questa utilizzati direttamente, che **assegna alla beneficiaria**.

A seguito della scissione la **beneficiaria dovrà localarli alla scissa**.

La beneficiaria non paga acconti perché è nuova e la **scissa ridurrà gli acconti perché avrà più costi** (il costo dell'affitto).

È di tutta evidenza che l'operazione è tanto più conveniente quanto più **a ridosso dell'inizio dell'anno viene implementata**.

Potrebbe anche accadere che la **beneficiaria sia già esistente**. In questo caso **l'obbligo degli acconti non viene meno in capo ad essa**: tuttavia la stessa potrà determinarli con il **criterio**

storico tenendo conto solo dell'utile da essa prodotto in precedenza e senza avere riguardo alla nuova fetta di utile che arriva dalla scissa.

A diverse conclusioni si giunge in ipotesi di **scissione totale**. In questo caso **la scissa sparisce a seguito dell'operazione** e l'[articolo 173, comma 5](#) prevede che le beneficiarie dovranno versare gli acconti in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti.

Viene in sostanza meno l'esonero legato al **primo anno di attività**. Ad ogni buon conto, rimane comunque il fatto che **le beneficiarie potrebbero sempre ridurli tenendo conto del criterio previsionale**.

Si ipotizzi, per fare un caso concreto, che **la scissione abbia effetto nel mese di marzo 2020**. Se la **scissione è parziale a favore di una beneficiaria neo costituita**, questa sarà esonerata dal **versamento degli acconti**.

L'obbligo continuerà a **permanere in capo alla scissa**. Si supponga che l'acconto ammonti a 100. La scissa lo **verserà nelle due rate di giugno/luglio e novembre**.

Rimane ferma la possibilità di **ridurlo con il metodo previsionale**. L'utile della scissa infatti potrebbe risultare **più basso, in quanto la stessa deve pagare il canone di locazione** per l'utilizzo degli immobili della beneficiaria.

Potrebbe altresì capitare che **alla beneficiaria sia stato attribuito un ramo di azienda** e quindi una fetta di profitti cui la scissa deve rinunciare.

Diversamente, in ipotesi di **scissione totale**, la **scissa non è in grado di pagare gli acconti in quanto si estingue senza un processo di liquidazione**.

L'onere, pertanto, incombe alle **due beneficiarie**, anche se le stesse sono neocostituite.

In questo caso l'obbligo di versare l'acconto di 100 viene **spalmato tra le due beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti**.

Si supponga che la **beneficiaria Beta riceva il 90% del patrimonio della scissa**. Beta dovrà versare un acconto di 90. Si supponga, invece, che la **beneficiaria Gamma riceva il restante 10% del patrimonio**. La stessa sarà tenuta a versare gli acconti in misura di 10.

Anche in questo caso **entrambe le società possono ridurlo con il metodo previsionale**.